



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 16 aprile 2012
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0249 (NLE)**

**14764/11
ADD 28**

**WTO 329
AMLAT 84
SERVICES 96
COMER 193**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e
 la Colombia e il Perù, dall'altra

DISPOSIZIONI PARTICOLARI IN MATERIA
DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

1. Le parti convengono che la cooperazione amministrativa tra le loro autorità competenti è indispensabile per l'applicazione e il controllo del trattamento preferenziale riconosciuto a norma del presente accordo e ribadiscono l'impegno ad affrontare i potenziali problemi in merito.
2. Quando una parte constata, in base a informazioni obiettive, una mancata prestazione di cooperazione amministrativa per quanto riguarda le preferenze concesse a titolo del presente accordo, essa può, in applicazione del presente allegato, sospendere temporaneamente il trattamento preferenziale del o dei prodotti interessati dalla mancata prestazione di cooperazione amministrativa, essendo i prodotti di un'origine specifica e rientranti nella stessa classificazione tariffaria.
3. Ai fini del presente allegato, per mancata prestazione di cooperazione amministrativa tra le autorità competenti delle parti si intende:
 - a) una reiterata inosservanza dell'obbligo di verificare il carattere originario del o dei prodotti interessati a titolo dell'articolo 31 dell'allegato II (concernente la definizione della nozione di "prodotti originari" e i metodi di cooperazione amministrativa);

- b) un reiterato rifiuto o un ritardo ingiustificato nel procedere alla verifica della prova dell'origine e/o nel comunicare i risultati di tale verifica a titolo dell'articolo 31 dell'allegato II (concernente la definizione della nozione di "prodotti originari" e i metodi di cooperazione amministrativa);
 - c) un reiterato rifiuto o un ritardo ingiustificato nell'ottenere l'autorizzazione a partecipare, con funzionari della parte esportatrice, a visite sul territorio della parte esportatrice al fine di verificare l'origine dei prodotti, su richiesta della parte importatrice.
4. L'applicazione di una sospensione temporanea è subordinata alle seguenti condizioni:
- a) la parte che ha constatato, in base ad informazioni obiettive, una mancata prestazione di cooperazione amministrativa presenta la questione al sottocomitato per le dogane, la facilitazione degli scambi e le regole di origine e comunica senza ritardi al comitato per il commercio le proprie constatazioni, accompagnate da informazioni obiettive. Questa parte procede a consultazioni in seno al comitato suddetto, in base a tutte le informazioni pertinenti e conclusioni obiettive, al fine di trovare una soluzione accettabile per entrambe le parti;

- b) se le parti hanno avviato consultazioni in seno al comitato per il commercio come indicato alla lettera a) e non sono state in grado di giungere a un accordo su una soluzione accettabile entro i tre mesi successivi alla notifica, la parte interessata può temporaneamente sospendere il trattamento preferenziale del o dei prodotti interessati dalla mancata prestazione di cooperazione amministrativa;
 - c) le sospensioni temporanee non possono superare un periodo di sei mesi, rinnovabile se le condizioni all'origine della sospensione persistono. Una sospensione temporanea e il suo rinnovo sono comunicati senza indugio al comitato per il commercio e sono oggetto di consultazioni periodiche in seno al comitato per il commercio allo scopo, in particolare, di revocarle non appena cessino di sussistere le condizioni per la loro applicazione.
5. Una volta che una parte ha temporaneamente sospeso il trattamento tariffario preferenziale, le parti hanno il diritto di chiedere l'attivazione del meccanismo di risoluzione delle controversie di cui al titolo XII del presente accordo. In questo caso, la fase delle consultazioni di cui al punto 4, lettera a), sostituisce la fase delle consultazioni di cui all'articolo 301 del presente accordo, purché le condizioni di cui al paragrafo 9 dello stesso articolo siano soddisfatte¹.

¹ Ai fini del presente punto, il riferimento a un sottocomitato all'articolo 301, paragrafo 9, si intende come relativo al comitato per il commercio.

MISURE DI SALVAGUARDIA AGRICOLA

SEZIONE A

COLOMBIA

Merci soggette e volumi limite delle importazioni

Ai fini dell'articolo 29 del presente accordo, le merci dell'Unione europea che possono formare oggetto di una misura di salvaguardia agricola e i volumi limite aggregati di ognuna di tali merci figurano di seguito:

Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi LP1:

Linee tariffarie	Anno	Volume limite delle importazioni (Tonnellate metriche)
04021010 04021090 04022111 04022119 04022191 04022199		
	Entrata in vigore	20% oltre al contingente calcolato proporzionalmente
	1	5.280
	2	5.760
	3	6.240
	4	6.720
	5	7.200
	6	7.680
	7	8.160
	8	8.640
	9	9.120
	10	9.600
	11	10.080
	12	10.560
	13	11.040
	14	11.520
	15	12.000
	16	12.480
	17	12.960

Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi LP2:

Linee tariffarie	Anno	Volume limite delle importazioni (Tonnellate metriche)
04022911 04022919 04022991 04022999 04029110 04029190 04029990		
	Entrata in vigore	20% oltre al contingente calcolato proporzionalmente
	1	660
	2	720
	3	780
	4	840
	5	900
	6	960
	7	1.020
	8	1.080
	9	1.140
	10	1.200
	11	1.260
	12	1.320

Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi LS:

Linee tariffarie	Anno	Volume limite delle importazioni (Tonnellate metriche)
04041010 04041090 04049000		
	Entrata in vigore	20% oltre al contingente calcolato proporzionalmente
	1	3.300
	2	3.600
	3	3.900
	4	4.200
	5	4.500
	6	4.800
	7	5.100
	8	5.400
	9	5.700
	10	6.000
	11	6.300
	12	6.600

Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi Q:

Linee tariffarie	Anno	Volume limite delle importazioni (Tonnellate metriche)
04062000 04063000 04064000 04069040 04069050 04069060 04069090		
	Entrata in vigore	20% oltre al contingente calcolato proporzionalmente
	1	3.049
	2	3.326
	3	3.604
	4	3.881
	5	4.158
	6	4.435
	7	4.712
	8	4.990
	9	5.267
	10	5.544
	11	5.821
	12	6.098
	13	6.376
	14	6.653
	15	6.930
	16	7.207
	17	7.484

Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi LM:

Linee tariffarie	Anno	Volume limite delle importazioni (Tonnellate metriche)
19011010 19011091 19011099		
	Entrata in vigore	20% oltre al contingente calcolato proporzionalmente
	1	1.452
	2	1.584
	3	1.716
	4	1.848
	5	1.980
	6	2.112
	7	2.244
	8	2.376
	9	2.508
	10	2.640
	11	2.772
	12	2.904
	13	3.036
	14	3.168
	15	3.300
	16	3.432
	17	3.564

SEZIONE B

PERÙ

1. Il Perù può applicare una misura di salvaguardia agricola a titolo dell'articolo 29 del presente accordo alle merci elencate nel presente allegato quando il volume delle importazioni supera del 10% il volume del contingente tariffario fissato per tale anno alla sezione C dell'appendice 1 dell'allegato I (Tabelle di soppressione dei dazi).
2. Per la voce 1601, il Perù può applicare una misura di salvaguardia agricola quando il volume delle importazioni supera 400 tonnellate metriche. Tale importo aumenta di 40 tonnellate metriche ogni anno.

NAN07 2010	Designazione
0203110000	CARNI DI ANIMALI DELLA SPECIE SUINA, IN CARCASSE E MEZZENE, FRESCHE O REFRIGERATE
0203120000	PROSCIUTTI, SPALLE, E LORO PEZZI, NON DISOSSATI, FRESCHI O REFRIGERATI
0203190000	ALTRE CARNI DI ANIMALI DELLA SPECIE SUINA, FRESCHE O REFRIGERATE
0203210000	CARNI DI ANIMALI DELLA SPECIE SUINA IN CARCASSE E MEZZENE, CONGELATE
0203220000	PROSCIUTTI, SPALLE, E LORO PEZZI, NON DISOSSATI, CONGELATI
0203290000	ALTRE CARNI DI ANIMALI DELLA SPECIE SUINA, CONGELATE
0402101000	LATTE E CREMA DI LATTE, IN POLVERE, IN GRANULI O IN ALTRE FORME SOLIDE, AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE ALL'1,5 %, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI, IN IMBALLAGGI DI CONTENUTO NETTO UGUALE O INFERIORE A 2,5 KG
0402109000	LATTE E CREMA DI LATTE, IN POLVERE, IN GRANULI O IN ALTRE FORME SOLIDE, AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE ALL'1,5 %, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI, IN IMBALLAGGI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 2,5 KG

NAN07 2010	Designazione
0402211100	LATTE E CREMA DI LATTE, IN POLVERE, IN GRANULI O IN ALTRE FORME SOLIDE, AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE, SUL PRODOTTO SECCO, UGUALE O SUPERIORE AL 26%, SENZA AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI, IN IMBALLAGGI DI CONTENUTO NETTO UGUALE O INFERIORE A 2,5 KG
0402211900	LATTE E CREMA DI LATTE, IN POLVERE, IN GRANULI O IN ALTRE FORME SOLIDE, AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE, SUL PRODOTTO SECCO, UGUALE O SUPERIORE AL 26%, SENZA AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI, IN IMBALLAGGI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 2,5 KG
0402219100	LATTE E CREMA DI LATTE, IN POLVERE, IN GRANULI O IN ALTRE FORME SOLIDE, AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE, SUL PRODOTTO SECCO, SUPERIORE ALL'1,5%, MA INFERIORE AL 26%, SENZA AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI, IN IMBALLAGGI DI CONTENUTO NETTO UGUALE O INFERIORE A 2,5 KG
0402219900	LATTE E CREMA DI LATTE, IN POLVERE, IN GRANULI O IN ALTRE FORME SOLIDE, AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE, SUL PRODOTTO SECCO, SUPERIORE ALL'1,5%, MA INFERIORE AL 26%, SENZA AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI, IN IMBALLAGGI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 2,5 KG
0402291100	LATTE E CREMA DI LATTE, IN POLVERE, IN GRANULI O IN ALTRE FORME SOLIDE, AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE, SUL PRODOTTO SECCO, UGUALE O SUPERIORE AL 26%, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI, IN IMBALLAGGI DI CONTENUTO NETTO UGUALE O INFERIORE A 2,5 KG
0402291900	LATTE E CREMA DI LATTE, IN POLVERE, IN GRANULI O IN ALTRE FORME SOLIDE, AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE, SUL PRODOTTO SECCO, UGUALE O SUPERIORE AL 26%, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI, IN IMBALLAGGI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 2,5 KG
0402299100	LATTE E CREMA DI LATTE, IN POLVERE, IN GRANULI O IN ALTRE FORME SOLIDE, AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE, SUL PRODOTTO SECCO, SUPERIORE ALL'1,5%, MA INFERIORE AL 26%, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI, IN IMBALLAGGI DI CONTENUTO NETTO UGUALE O INFERIORE A 2,5 KG

NAN07 2010	Designazione
0402299900	LATTE E CREMA DI LATTE, IN POLVERE, IN GRANULI O IN ALTRE FORME SOLIDE, AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE, SUL PRODOTTO SECCO, SUPERIORE ALL'1,5%, MA INFERIORE AL 26%, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI, IN IMBALLAGGI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 2,5 KG
0402911000	LATTE EVAPORATO
0402919000	ALTRO LATTE O CREMA DI LATTE, SENZA AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI
0402991000	LATTE CONDENSATO
0402999000	ALTRO LATTE O CREMA DI LATTE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI
0406100000	FORMAGGI FRESCHI (NON AFFINATI), COMPRESI IL FORMAGGIO DI SIERO DI LATTE E I LATTICINI
0406200000	FORMAGGI GRATTUGIATI O IN POLVERE DI TUTTI I TIPI
0406300000	FORMAGGI FUSI, DIVERSI DA QUELLI GRATTUGIATI O IN POLVERE
0406400000	FORMAGGI A PASTA ERBORINATA
0406904000	FORMAGGI CON TENORE, IN PESO, DI UMIDITÀ INFERIORE AL 50%, CALCOLATA SU UNA BASE COMPLETAMENTE SGRASSATA
0406905000	FORMAGGI CON TENORE, IN PESO, DI UMIDITÀ UGUALE O SUPERIORE AL 50% ED INFERIORE AL 56%, CALCOLATA SU UNA BASE COMPLETAMENTE SGRASSATA
0406906000	FORMAGGI CON TENORE, IN PESO, DI UMIDITÀ UGUALE O SUPERIORE AL 56% ED INFERIORE AL 69%, CALCOLATA SU UNA BASE COMPLETAMENTE SGRASSATA
0406909000	ALTRI FORMAGGI
1601000000	SALSICCE, SALAMI E PRODOTTI SIMILI, DI CARNI, DI FRATTAGLIE O DI SANGUE; PREPARAZIONI ALIMENTARI A BASE DI TALI PRODOTTI

ASSISTENZA AMMINISTRATIVA RECIPROCA
IN MATERIA DOGANALE

ARTICOLO 1

Definizioni

Ai fini del presente allegato si intende per:

- "autorità richiedente": qualsiasi autorità amministrativa competente all'uopo designata da una parte, che presenta una domanda di assistenza in base al presente allegato;
- "legislazione doganale": qualsiasi legge, norma o altro strumento giuridico applicabile nel territorio di una parte che disciplina l'importazione, l'esportazione e il transito delle merci, nonché l'assoggettamento delle stesse a qualsiasi altra procedura o a qualsiasi altro regime doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo;
- "operazione che viola la legislazione doganale": qualsiasi violazione o tentativo di violazione della legislazione doganale di qualsiasi parte;

- "dati personali": qualsiasi informazione relativa ad un soggetto identificato o identificabile ed eventualmente, ove lo preveda la legislazione della parte, qualsiasi informazione relativa ad una persona giuridica identificata o identificabile;
- "autorità interpellata": qualsiasi autorità amministrativa competente all'uopo designata da una parte, che riceve una domanda di assistenza in base al presente allegato.

ARTICOLO 2

Ambito di applicazione

1. Le parti si prestano reciproca assistenza nell'ambito delle rispettive competenze, secondo le modalità e alle condizioni specificate nel presente allegato, per garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare per prevenire, individuare e perseguire le operazioni contrarie a tale legislazione.
2. L'assistenza nel settore doganale prevista dal presente allegato si applica ad ogni autorità amministrativa delle parti competente per l'applicazione del presente allegato. Essa non pregiudica le norme che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale, né riguarda le informazioni ottenute in forza delle facoltà esercitate su richiesta dell'autorità giudiziaria, salvo quando la comunicazione di tali informazioni sia autorizzata da detta autorità.

3. L'assistenza in materia di riscossione di dazi, tasse o ammende non rientra nel presente allegato.

ARTICOLO 3

Assistenza su richiesta

1. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata fornisce tutte le informazioni pertinenti che consentono all'autorità richiedente di garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, comprese le informazioni riguardanti le attività accertate o programmate che costituiscono o possono costituire operazioni che violano la legislazione doganale.
2. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata le comunica se:
 - a) le merci esportate dal territorio di una parte sono state correttamente importate nel territorio di un'altra parte, precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci;
 - b) le merci importate nel territorio di una parte sono state correttamente esportate dal territorio di un'altra parte, precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci.

3. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata adotta, in conformità delle sue disposizioni giuridiche o regolamentari, le misure necessarie a garantire che siano tenute sotto controllo speciale:
- a) le persone fisiche o giuridiche in merito alle quali sussistano fondati motivi di ritenere che effettuino o abbiano effettuato operazioni che violano la legislazione doganale;
 - b) i luoghi in cui sono costituiti o possono essere costituiti depositi di merci a condizioni tali da far ragionevolmente ritenere che dette merci siano destinate ad essere utilizzate in operazioni che violano la legislazione doganale;
 - c) le merci trasportate o che possono essere trasportate a condizioni tali da far ragionevolmente ritenere che siano destinate ad essere utilizzate in operazioni che violano la legislazione doganale;
 - d) i mezzi di trasporto che sono o possono essere utilizzati a condizioni tali da far ragionevolmente ritenere che siano destinati ad essere utilizzati in operazioni che violano la legislazione doganale.

ARTICOLO 4

Assistenza spontanea

Le parti si prestano assistenza reciproca, di propria iniziativa e in conformità delle rispettive leggi, norme o altri strumenti giuridici, qualora lo ritengano necessario per la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare fornendo le informazioni ottenute riguardanti:

- a) attività che costituiscono o sembrano costituire operazioni che violano la legislazione doganale e che possono interessare un'altra parte;
- b) nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare operazioni che violano la legislazione doganale;
- c) merci note per essere oggetto di operazioni che violano la legislazione doganale;
- d) persone fisiche o giuridiche in merito alle quali sussistano fondati motivi di ritenere che effettuino o abbiano effettuato operazioni che violano la legislazione doganale;
- e) mezzi di trasporto che si possa ragionevolmente ritenere siano stati, siano o possano essere utilizzati per effettuare operazioni che violano la legislazione doganale.

ARTICOLO 5

Consegna e notifica

1. Su richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata adotta, conformemente alle disposizioni giuridiche o regolamentari applicabili a quest'ultima, tutte le misure necessarie per consegnare tutti i documenti o notificare tutte le decisioni emesse dall'autorità richiedente e rientranti nell'ambito di applicazione del presente allegato a un destinatario che risieda o sia stabilito sul territorio dell'autorità interpellata.
2. Le domande di consegna dei documenti o di notifica delle decisioni sono redatte per iscritto in spagnolo o in inglese, a seconda della lingua accettabile per l'autorità interpellata.

ARTICOLO 6

Forma e contenuto delle domande di assistenza

1. Le domande inoltrate conformemente al presente allegato sono presentate per iscritto. Ad esse vengono allegati i documenti necessari al loro espletamento. Qualora l'urgenza della situazione lo esiga, possono essere accettate anche domande orali, le quali, tuttavia, devono essere immediatamente confermate per iscritto.

2. Le domande presentate conformemente al paragrafo 1 devono contenere le seguenti informazioni:
 - a) la denominazione dell'autorità richiedente;
 - b) la misura richiesta;
 - c) l'oggetto e il motivo della domanda;
 - d) le leggi, le norme e gli altri strumenti giuridici interessati;
 - e) ragguagli il più possibile accurati ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto d'indagine; e
 - f) una sintesi dei fatti e delle indagini già svolte.
3. Le domande sono presentate a un paese andino firmatario in spagnolo o in inglese e, nel caso della parte UE, in qualsiasi di queste lingue che sia accettabile per l'autorità interpellata.
4. Se la domanda non risponde ai requisiti di cui ai paragrafi 2 e 3, se ne può richiedere la correzione o il completamento; nel frattempo possono essere ordinate misure cautelative conformemente alla legislazione, alle norme e agli altri strumenti giuridici della parte interessata.

ARTICOLO 7

Esecuzione delle domande di assistenza

1. Per evadere le domande di assistenza l'autorità interpellata procede, nell'ambito delle sue competenze e delle risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o su domanda di altre autorità della stessa parte, fornendo le informazioni già in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendone l'esecuzione. La presente disposizione si applica anche alle altre autorità alle quali la domanda è stata indirizzata dall'autorità interpellata, qualora quest'ultima non possa agire per proprio conto.
2. Le domande di assistenza sono espletate conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari e agli altri strumenti giuridici della parte interpellata.
3. Funzionari di una parte debitamente autorizzati a tal fine possono, con l'accordo della parte interpellata e nel rispetto delle condizioni, delle norme e di altri strumenti giuridici previsti da quest'ultima, presentarsi negli uffici dell'autorità interpellata o di qualsiasi altra autorità interessata ai sensi del paragrafo 1, al fine di ottenere le informazioni utili nel contesto di un'indagine mirante a determinare una violazione o una potenziale violazione della legislazione doganale.
4. I funzionari debitamente autorizzati di una parte interessata possono, d'intesa con l'altra parte e alle condizioni da questa stabilite, essere presenti alle indagini condotte nel territorio di quest'ultima.

ARTICOLO 8

Forma in cui devono essere comunicate le informazioni

1. L'autorità interpellata comunica per iscritto all'autorità richiedente i risultati delle domande di assistenza unitamente a documenti, copie autenticate, relazioni o altro materiale pertinente.
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 possono essere in formato elettronico.
3. Non è necessario che i documenti forniti a titolo del presente allegato siano soggetti a certificazione, autenticazione o ad altre forme di ufficializzazione diverse da quelle previste dall'autorità amministrativa competente; essi sono considerati autentici.

ARTICOLO 9

Eccezioni all'obbligo di fornire assistenza

1. L'assistenza può essere rifiutata o essere subordinata all'assolvimento di talune condizioni o esigenze, qualora una parte ritenga che l'assistenza a titolo del presente allegato:
 - a) possa pregiudicare la sovranità di un paese andino firmatario o di uno Stato membro dell'Unione europea a cui sia stato chiesto di prestare assistenza ai sensi del presente allegato;
 - b) possa pregiudicare l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali, in particolare nei casi di cui all'articolo 10, paragrafo 2;
 - c) violi un segreto industriale, commerciale o d'ufficio; o
 - d) sia incostituzionale o contraria alle sue leggi, norme o altri strumenti giuridici.
2. L'autorità interpellata può rinviare l'assistenza qualora ritenga che essa possa interferire con un'indagine, un'azione giudiziaria o un procedimento in corso. In tal caso, l'autorità interpellata consulta l'autorità richiedente per stabilire se l'assistenza possa essere fornita secondo le modalità o alle condizioni che l'autorità interpellata può esigere.

3. Se l'autorità richiedente domanda un'assistenza che non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesta, lo fa presente nella sua domanda. Spetta quindi all'autorità interpellata decidere quale seguito dare a tale domanda.
4. Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, la decisione dell'autorità interpellata e le relative motivazioni devono essere comunicate quanto prima all'autorità richiedente.

ARTICOLO 10

Scambio di informazioni e riservatezza

1. Tutte le informazioni comunicate in qualsiasi forma in conformità del presente allegato sono di natura riservata o ristretta, a seconda delle norme applicabili in ciascuna delle parti. Tali informazioni sono coperte dal segreto d'ufficio e beneficiano della tutela accordata a informazioni similari dalle pertinenti leggi della parte che le ha ricevute e dalle corrispondenti disposizioni cui debbono conformarsi le autorità della parte UE.
2. I dati personali possono essere scambiati solo se la parte cui potrebbero essere destinati si impegna a tutelarli in misura perlomeno equivalente a quella applicabile a quel caso specifico nella parte che li fornisce.

3. Una parte può rifiutare di fornire le informazioni richieste da un'altra parte se quest'ultima non ha agito conformemente alle disposizioni del paragrafo 2.
4. L'impiego di informazioni ottenute a norma del presente allegato nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi aperti in seguito all'accertamento di operazioni che violano la legislazione doganale è considerato conforme ai fini del presente allegato. Pertanto le parti, nei documenti probatori, nelle relazioni e testimonianze, nonché nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi a un organo giurisdizionale, possono utilizzare come prova le informazioni ottenute e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente allegato. L'autorità competente che ha fornito dette informazioni o dato accesso ai documenti viene informata di tale uso.
5. Le informazioni ottenute a titolo del presente allegato sono utilizzate unicamente ai fini dell'applicazione dello stesso. Una parte che voglia utilizzare tali informazioni per altri fini deve ottenere l'accordo scritto preliminare dell'autorità che le ha fornite. Tale impiego è soggetto a tutte le restrizioni stabilite da detta autorità.

ARTICOLO 11

Esperti e testimoni

Un funzionario dell'autorità interpellata può essere autorizzato a comparire, nei limiti dell'autorizzazione concessa, in qualità di esperto o testimone in procedimenti giudiziari o amministrativi riguardanti le materie di cui al presente allegato e produrre oggetti, documenti ovvero loro copie autenticate che possano occorrere nel procedimento. Nella richiesta di comparizione deve essere precisato davanti a quale autorità giudiziaria o amministrativa tale funzionario deve comparire, nonché per quale causa e a quale titolo sarà ascoltato.

ARTICOLO 12

Spese di assistenza

Le parti rinunciano reciprocamente a tutte le richieste di rimborso delle spese sostenute in virtù del presente allegato, escluse, a seconda dei casi, le spese per esperti e testimoni nonché per gli interpreti e traduttori che non dipendono da pubblici servizi.

ARTICOLO 13

Applicazione

1. L'applicazione del presente allegato è affidata, da un lato, all'autorità doganale o a qualsiasi altra autorità competente designata dal paese andino firmatario pertinente e, dall'altro, ai servizi competenti della Commissione europea e, se del caso, alle autorità doganali degli Stati membri dell'Unione europea.
2. Le autorità di cui al paragrafo 1 decidono su tutte le misure e disposizioni pratiche necessarie per l'applicazione del presente allegato, tenendo conto delle norme in vigore, in particolare in materia di protezione dei dati. Tali autorità possono raccomandare agli organi competenti l'elaborazione di strumenti complementari per l'applicazione del presente allegato.
3. Le parti si consultano e si tengono reciprocamente informate in merito alle modalità di applicazione adottate conformemente alle disposizioni del presente allegato.

ARTICOLO 14

Altri accordi

1. Tenuto conto delle competenze rispettive dell'Unione europea e degli Stati membri dell'Unione europea, le disposizioni del presente allegato:
 - a) non pregiudicano gli obblighi delle parti derivanti da altri accordi o convenzioni internazionali;
 - b) sono ritenute complementari agli accordi in materia di assistenza reciproca conclusi, o che potrebbero venire conclusi, tra un singolo Stato membro dell'Unione europea e un paese andino firmatario; e
 - c) lasciano impregiudicate le disposizioni dell'Unione europea relative alla comunicazione tra i servizi competenti della Commissione europea e le autorità doganali degli Stati membri dell'Unione europea di qualsiasi informazione ottenuta ai sensi del presente allegato che possa essere di interesse per l'Unione europea.

2. In deroga a quanto disposto dal paragrafo 1, le disposizioni del presente allegato prevalgono su quelle degli accordi bilaterali in materia di assistenza reciproca conclusi, o che potrebbero venire conclusi, tra uno Stato membro dell'Unione europea e un paese andino firmatario, qualora le disposizioni di quest'ultimo risultino incompatibili con quelle del presente allegato.

 3. Le parti si consultano al fine di risolvere qualsiasi questione relativa all'applicabilità del presente allegato, nel quadro del sottocomitato per le dogane, la facilitazione degli scambi e le regole di origine di cui all'articolo 68 del presente accordo.
-

MISURE SANITARIE E FITOSANITARIE

APPENDICE 1

AUTORITÀ COMPETENTI

1. Autorità competenti della parte UE

Le competenze di controllo sono esercitate in forma condivisa tra i servizi nazionali degli Stati membri dell'Unione europea e la Commissione europea. Al riguardo si applicano le disposizioni seguenti:

- a) per quanto riguarda le esportazioni verso la Colombia e/o il Perù, gli Stati membri dell'Unione europea sono responsabili del controllo delle condizioni e delle procedure di produzione, comprese le ispezioni regolamentari e il rilascio dei certificati sanitari (o relativi al benessere degli animali) attestanti il rispetto delle norme e delle prescrizioni fissate dalla parte importatrice;
- b) per quanto concerne le importazioni dalla Colombia e/o dal Perù, gli Stati membri dell'Unione europea sono responsabili del controllo della conformità di tali importazioni alle condizioni di importazione fissate dall'Unione europea;

- c) la Commissione europea è responsabile del coordinamento generale, delle ispezioni e verifiche dei sistemi d'ispezione, nonché degli interventi legislativi volti a garantire un'applicazione uniforme delle norme e delle prescrizioni nell'ambito dell'Unione europea.

2. Autorità competenti della Colombia

Il controllo e la sorveglianza sono effettuati congiuntamente dall'Istituto Colombiano Agropecuario (di seguito "ICA") e dall'Istituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (di seguito "INVIMA"), conformemente alle competenze attribuite dalla legislazione a ciascuna istituzione. Al riguardo si applicano le disposizioni seguenti:

- a) per quanto riguarda le esportazioni verso gli Stati membri dell'Unione europea, l'ICA e l'INVIMA sono responsabili della sorveglianza e del controllo delle condizioni e delle procedure sanitarie e fitosanitarie, incluse ispezioni regolamentari e rilascio di certificati sanitari e fitosanitari che attestino la conformità alle norme e alle prescrizioni fissate dalla parte importatrice;
- b) per quanto concerne le importazioni dagli Stati membri dell'Unione europea verso la Colombia, l'ICA e l'INVIMA sono responsabili della verifica e del controllo della conformità alle condizioni di importazione fissate, incluse ispezioni e certificati sanitari e fitosanitari rilasciati dagli Stati membri dell'Unione europea che attestino la conformità di tali importazioni alle norme e alle prescrizioni di importazione in vigore in Colombia;

- c) l'ICA e l'INVIMA sono responsabili, a seconda delle loro rispettive competenze, del coordinamento generale, delle ispezioni e verifiche dei sistemi di ispezione.

3. Autorità competenti del Perù

Le autorità competenti del Perù per le questioni sanitarie e fitosanitarie sono le istituzioni seguenti:

- a) Servicio Nacional de Sanidad Agraria (di seguito "SENASA")
- b) Dirección General de Salud Ambiental (di seguito "DIGESA")
- c) Ministerio de Salud
- d) Instituto Tecnológico Pesquero (di seguito "ITP")
- e) Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (di seguito "MINCETUR").

APPENDICE 2

REQUISITI E DISPOSIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI STABILIMENTI PER I PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE

1. L'autorità competente della parte importatrice compila gli elenchi degli stabilimenti riconosciuti e li mette a disposizione del pubblico.
2. I requisiti e le procedure per il riconoscimento sono le seguenti:
 - a) l'importazione dei prodotti di origine animale interessati provenienti dalla parte esportatrice deve essere stata autorizzata dall'autorità competente della parte importatrice; tale autorizzazione comprende le prescrizioni di importazione e di certificazione in vigore per i prodotti interessati;
 - b) l'autorità competente della parte esportatrice riconosce gli stabilimenti per l'esportazione e fornisce alla parte importatrice garanzie sanitarie sufficienti a dimostrare che tali stabilimenti soddisfano le pertinenti prescrizioni della parte importatrice;
 - c) l'autorità competente della parte esportatrice deve effettivamente avere il potere di sospendere o ritirare l'approvazione di esportazione di uno stabilimento in caso di non conformità alle pertinenti prescrizioni della parte importatrice;

- d) la parte importatrice può effettuare verifiche conformemente alle disposizioni dell'articolo 93 del presente accordo, come parte della procedura di riconoscimento;
- e) le verifiche di cui alla lettera d) riguardano la struttura, l'organizzazione e i poteri dell'autorità competente responsabile del riconoscimento degli stabilimenti e delle garanzie sanitarie che tale autorità competente può fornire quanto alla conformità alle prescrizioni della parte importatrice;
- f) le verifiche di cui alla lettera d) possono includere ispezioni in loco presso un numero rappresentativo di stabilimenti che figurano nell'elenco o negli elenchi forniti dalla parte esportatrice;
- g) tenendo conto della struttura e della distribuzione specifica delle competenze in seno alla parte UE, le verifiche di cui alla lettera d) effettuate nella parte UE possono riguardare singoli Stati membri dell'Unione europea;
- h) la parte importatrice può modificare l'elenco degli stabilimenti in base ai risultati delle verifiche di cui alla lettera d).

3. Il riconoscimento, conformemente ai punti 1 e 2, si limita inizialmente alle seguenti categorie di stabilimenti:
- a) tutti gli stabilimenti per le carni fresche delle specie domestiche;
 - b) tutti gli stabilimenti per le carni fresche di selvaggina, anche d'allevamento;
 - c) tutti gli stabilimenti per le carni di pollame;
 - d) tutti gli stabilimenti per i prodotti di carne di tutte le specie;
 - e) tutti gli stabilimenti per gli altri prodotti di origine animale destinati all'alimentazione umana (ad es., involucri, preparazioni a base di carne, carne macinata);
 - f) tutti gli stabilimenti per il latte e i prodotti lattiero-caseari destinati all'alimentazione umana; e
 - g) stabilimenti di trasformazione e navi officina/congelatrici per i prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana, compresi molluschi bivalvi e crostacei.

APPENDICE 3

ORIENTAMENTI PER L'ESPLETAMENTO DELLE VERIFICHE

Le verifiche possono consistere in controlli e/o ispezioni in loco.

Ai fini del presente allegato si intende per:

- "verificato": la parte oggetto della verifica;
- "verificatore": la parte che esegue la verifica.

1. Principi generali applicabili alle verifiche

- a) Le verifiche devono essere effettuate in cooperazione tra il verificatore e il verificato conformemente alle disposizioni di cui alla presente appendice;

- b) le verifiche servono ad accertare l'efficacia dei controlli del verificato anziché a respingere singoli animali, gruppi di animali, spedizioni degli stabilimenti alimentari o partite singole di vegetali o di prodotti vegetali. Qualora una verifica evidenzi un grave rischio per la salute degli animali, dei vegetali o delle persone, il verificato adotta immediatamente misure correttive. Il procedimento può comprendere l'esame della normativa pertinente, il metodo di applicazione, la valutazione del risultato finale, il livello di conformità e le conseguenti azioni correttive;
- c) la frequenza delle verifiche dipende dall'efficacia. Un basso livello di efficacia comporta una maggiore frequenza delle verifiche. Il verificato corregge un'efficacia insoddisfacente finché il verificatore non si ritenga soddisfatto;
- d) per le verifiche e le relative decisioni si procede in modo trasparente e coerente.

2. Principi applicabili al verificatore

I verificatori devono preparare, possibilmente attenendosi alle norme internazionali riconosciute, un piano che contenga:

- a) l'oggetto, l'accuratezza e la portata della verifica;

- b) la data e il luogo della verifica, con un calendario che vada fino alla relazione finale compresa;
- c) la lingua o le lingue della verifica e della relazione;
- d) l'identità dei verificatori, compreso il nome del responsabile qualora si lavori in équipe. Possono essere richieste competenze professionali specifiche per la verifica di sistemi e programmi specializzati; e
- e) un calendario delle riunioni con i funzionari competenti e delle visite agli stabilimenti o alle strutture, se del caso; non è necessario indicare in anticipo gli stabilimenti o le strutture da visitare.

Fatte salve le disposizioni sulla libertà dell'informazione, il verificatore deve rispettare la riservatezza commerciale. Vanno inoltre evitati i conflitti d'interesse.

3. Principi applicabili al verificato

Per facilitare la verifica, alle azioni intraprese dal verificato si applicano i principi seguenti:

- a) il verificato deve collaborare pienamente con il verificatore e designare a questo scopo il personale competente. La cooperazione comprende, ad esempio:
 - i) l'accesso a tutti i regolamenti e a tutte le norme pertinenti;
 - ii) l'accesso ai programmi di conformità, nonché a tutti i registri e documenti pertinenti;
 - iii) l'accesso alle relazioni sui controlli e sulle ispezioni;
 - iv) l'accesso alla documentazione sulle misure correttive e sulle sanzioni; e
 - v) l'agevolazione dell'accesso agli stabilimenti;
- b) il verificato deve attuare un programma documentato per dimostrare al verificatore che le norme vengono rispettate in modo coerente e uniforme.

4. Procedure

a) Riunione di apertura

Una riunione di apertura è organizzata tra i rappresentanti delle parti. In tale riunione il verificatore è responsabile del riesame del piano di verifica e della conferma della disponibilità di risorse, documentazione adeguate, nonché di qualsiasi altro mezzo necessario per eseguire la verifica.

b) Esame dei documenti

Si tratta dell'esame dei documenti e dei registri di cui al punto 3, lettera a), nonché delle strutture e delle competenze del verificato e di eventuali cambiamenti intervenuti nei sistemi d'ispezione e di certificazione successivamente all'entrata in vigore del presente accordo o dopo l'ultima verifica, con particolare riguardo all'applicazione degli elementi del sistema d'ispezione e di certificazione concernenti gli animali, i prodotti di origine animale, i vegetali o i prodotti vegetali che presentano un interesse. Il verificatore può esaminare la documentazione relativa alle ispezioni e all'emissione di certificati.

c) Ispezioni in loco

- i) per decidere se effettuare o meno ispezioni in loco, occorre tener conto del rischio per l'animale, la pianta o il prodotto di origine animale o vegetale interessato, considerando fattori quali gli antecedenti di conformità del settore industriale o della parte esportatrice alle prescrizioni, il volume di produzione e importazione o esportazione dei prodotti, i cambiamenti nell'infrastruttura e nei sistemi nazionali di ispezione e certificazione;
- ii) le ispezioni in loco possono comprendere visite degli impianti di produzione e di fabbricazione, dei locali di trattamento o di stoccaggio dei prodotti alimentari e dei laboratori di controllo onde verificare l'esattezza delle informazioni contenute nei documenti di cui alla lettera b) precedente.

d) Verifica a posteriori

È probabile che, in caso di verifica a posteriori, basti esaminare i punti per i quali erano state riscontrate carenze a cui occorreva ovviare.

5. Documenti di lavoro

I formulari utilizzati per rendere note le risultanze e le conclusioni dei controlli devono essere per quanto possibile standardizzati ai fini di una verifica più uniforme, trasparente ed efficace. Fra i documenti di lavoro può figurare anche l'elenco degli elementi da valutare. Tali elenchi di controllo possono riguardare:

- a) la legislazione;
- b) la struttura e il funzionamento dei servizi di ispezione e di certificazione;
- c) informazioni dettagliate e procedure operative dello stabilimento, statistiche sanitarie, piani di campionamento e risultati;
- d) misure e procedure di conformità;
- e) procedure di rendicontazione e di reclamo; e
- f) programmi di formazione.

6. Riunione di chiusura

Una riunione di chiusura è organizzata tra i rappresentanti delle parti interessate, inclusi, se del caso, i funzionari responsabili dei programmi nazionali di ispezione e di certificazione. In questa riunione, il verificatore espone i risultati della verifica in modo chiaro e conciso affinché le conclusioni della verifica risultino comprensibili a tutti. Il verificato elabora un piano d'azione per ovviare alle carenze individuate, indicando possibilmente le date di completamento.

7. Relazione

Il progetto di relazione della verifica è trasmesso al verificato entro quarantacinque giorni lavorativi successivi alla riunione di chiusura di cui al punto 6. Il verificato dispone di trenta giorni lavorativi per formulare osservazioni in proposito. Queste ultime vengono allegate e, se del caso, incorporate alla relazione finale. Quando però durante la verifica sia stato accertato un rischio significativo per la salute delle persone, degli animali o delle piante, il verificato viene informato il prima possibile e comunque entro dieci giorni lavorativi dalla fine della verifica.

APPENDICE 4

PUNTI DI CONTATTO E SITI WEB

A. Punti di contatto

<p>Per l'Unione europea</p> <p>Commissione europea</p> <p>Indirizzo: Rue de la Loi 200 - B-1049 Bruxelles – Belgio</p> <p>Tel. + 322 2963314</p> <p>Tel. +322 2964286</p>
<p>Per la Colombia</p> <p>Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)</p> <p>Indirizzo: Calle 37 N° 8-43 Edificio Colgas, Bogotá, D.C. – Colombia</p> <p>Tel. +57 1 3203654</p> <p>Tel. +57 1 2324695</p> <p>E-mail: subgerencia.pecuaria@ica.gov.co</p>
<p>Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA)</p> <p>Indirizzo: Carrera 68D N° 17 – 11/21, Bogotá, D.C. - Colombia</p> <p>Tel. +57 1 2988700</p> <p>E-mail: invimagr@invima.gov.co</p>
<p>Ministerio de Comercio, Industria y Turismo</p> <p>Indirizzo: Calle 28 N° 13 A - 15, piso 3° - Bogotá, D.C. – Colombia</p> <p>Tel. +57 1 6064775</p>

<p>Per il Perù</p> <p>SENASA</p> <p>Indirizzo: Avenida la Molina N° 1915-Lima 12 – La Molina – Lima - Perù</p> <p>Tel. +511 3133300</p> <p>Tel. +511 3401486</p>
<p>DIGEMID</p> <p>Indirizzo: Las Amapolas N° 350 Urbanización San Eugenio – Lince – Lima – Perù</p> <p>Tel. +511 4428335, 4210146, 4210258</p> <p>Tel. +511 4226404</p>
<p>ITP</p> <p>Indirizzo: Carretera a Ventanilla Km. 5,2 - Callao – Perù</p> <p>Tel.+511 5770116, 5770118</p> <p>Fax.+511 5770908</p>
<p>MINCETUR</p> <p>Indirizzo: Calle Uno Oeste N° 050, Urbanización Córpac, San Isido, Lima – Perù</p> <p>Tel. +511 5136100, anexos 8020, 8021</p> <p>Tel. +511 5136100, anexo 8002</p> <p>E-mail: webmaster@mincetur.gob.pe</p>

B. Siti web gratuiti

Per l'Unione europea http://europa.eu.int/comm/dgs/health_consumer/index_en.htm
Per la Colombia www.ica.gov.co www.invima.gov.co www.mincomercio.gov.co
Per il Perù www.senasa.gob.pe www.digesa.minsa.gob.pe www.itp.org.pe www.mincetur.gob.pe